

Premessa

Data di aggiornamento: 31/10/2016

Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASFAM 5 ed. 05/2016) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello FASFAM 1 ed. 05/2016.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Rimando al glossario

TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 –
Dichiarazioni e
comunicazioni del
contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre
assicurazioni

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di esistenza di altra polizza sui medesimi rischi e per le medesime garanzie, l'assicurazione si intende prestata per quanto non indennizzato da detta altra polizza, fermi i limiti della presente. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ..

Art. 3 –
Aggravamento del
rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Art. 4 – Diminuzione
del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 –
Assicurazione per
conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Durata e
Periodo di
assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 – Pagamento
del premio e
decorrenza della
garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 750 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 8 –
Comunicazioni e
modifiche al
contratto**

**Art. 9 –
Indicizzazione**

Qualora indicato in polizza SI nella casella "Indicizzata", le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle sezioni "Danni ai beni", "Furto e altri eventi", "Responsabilità Civile" sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- **alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;**
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

**Art. 10 – Proroga,
disdetta e
variazione del
premio**

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

**Art. 11 – Recesso in
caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

**Art. 12 – Foro
Competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 13 – Oneri
fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 14 – Rinvio alle

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

norme

Art. 15 - Franchigia frontale

Le garanzie della sezione "Danni ai beni", "Furto ed altri eventi", "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro per danni a cose, previa applicazione della "franchigia frontale" indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini delle singole sezioni, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell'assicurato.

La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio prestate nella Sezione "Danni ai beni".

La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

Art. 16 –
Mediazione per la
conciliazione delle
controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Art. 17 – Diritto di
recesso contratti a
distanza

Il contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il contraente deve essere inquadrabile come "consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.

A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non si applica:

- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di TUA della richiesta di recesso del contraente.

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), TUA avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

Speciali condizioni

Art. 18 – Trasloco

In caso di trasloco definitivo dalla Prima Casa assicurata ad un'altra le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, sia nell'abitazione dichiarata nella scheda di polizza che in quella adibita a nuova dimora, fino alle ore 24 del settimo giorno successivo all'inizio del trasloco, **previa comunicazione scritta a TUA.**

Le garanzie per i danni all'abitazione ed al contenuto subiti nella nuova dimora operano nei termini, limiti di indennizzo ed esclusioni previste per la prima casa, integrate da quanto segue:

- la non applicazione per tale periodo della regola proporzionale relativa alla sezione "Danni ai beni" di cui all'Art. A.13 e pertanto si conviene che l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto;
- la non applicabilità delle dichiarazioni contrattuali relative alla precedente dimora;
- **l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro ed il massimo di 2.500 per ogni sinistro indennizzabile.**
- **l'esclusione dei danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico;**
- **la non operatività delle garanzie qualora la nuova ubicazione non si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano o nel caso di aggravamento di rischio disposto dall'art. 1898 cod. civ;**
- **la non operatività della garanzia Terremoto qualora sottoscritta.**

Trascorso tale periodo la presente garanzia cesserà di ogni effetto. Qualora il contraente intenda assicurare la nuova dimora e/o il relativo contenuto dovrà farne specifica richiesta.

**Art. 19 – Festività natalizie e matrimonio**

Le somme assicurate per il Contenuto, per la sola Prima Casa, di cui alle sezioni "Danni ai beni" e "Furto e altri eventi", qualora operanti, si intendono automaticamente incrementate del 10%, **salvo che per i gioielli e i valori**, nei seguenti casi:

- dalle ore 24 del giorno 7 dicembre di ogni anno, fino alle ore 24 del giorno 6 gennaio seguente;
- dalle ore 24 del 10° giorno antecedente il matrimonio e fino alle ore 24 del 20° giorno successivo al matrimonio, accertato sulla base delle documentazioni previste dalle vigenti norme in materia.

Operatività garanzie in caso di Contraente persona giuridica**Art. 20 – Operatività garanzie**

Qualora il contraente di polizza sia una Persona Giuridica e non una Persona Fisica, le seguenti garanzie di polizza non operano per detto Contraente, ma operano, nei limiti tutti di quanto indicato in polizza e nelle presenti condizioni generali di assicurazione, per il Nucleo Familiare del Capofamiglia (persona fisica) riportato nell'apposita Voce sulla Scheda di Polizza:

- Sezione "Danni ai Beni" per la partita Contenuto, comprese le garanzie di cui agli Artt. A.4 e A.7 qualora operanti;
- Sezione "Furto e altri eventi";
- Garanzie "Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero, figli, animali domestici" di cui all'Art. C.1 e "Responsabilità civile – Conduzione immobile in affitto" di cui all'Art. C.7;
- Garanzie "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli" di cui all'Art. D.1, "Controversie Immobili" di cui all'Art. D.3, "Controversie lavoro dipendente" di cui all'Art. D.4, "Controversie contrattuali e amministrative" di cui all'Art. D.5;
- Sezione "Assistenza";
- Sezione "Animali domestici".

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Danni ai beni

Art. A.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, **non espressamente escluso dall'Art. A.2.**

Sono parificati al danno i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal contraente e/o assicurato e/o da altre persone **esclusivamente allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.**

Art. A.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) **conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, di componenti del nucleo familiare dell'assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere e, quando l'assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;**
- 2) **verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. In caso di occupazione non militare che si prolunga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;**
- 3) **causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assediamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;**
- 4) **di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- 5) **indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo: danni: da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati; da ricerca del danno, demolizione, sgombero, rimozione, deposito e ricollocamento; da riprogettazione, ecc.;**
- 6) **da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri ai fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate;**
- 7) **causati direttamente da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto/mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; sono tuttavia compresi i danni da urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'assicurato qualora non esclusi dalle altre voci del presente articolo;**
- 8) **causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco;**
- 9) **dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni;**
- 10) **da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;**
- 11) **da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica;**
- 12) **da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**
- 13) **da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stiticcio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento;**
- 14) **da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, nella zona circostante i beni assicurati;**
- 15) **subiti da lastre in fibrocemento e cemento-amianto, in occasione di grandine;**
- 16) **da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonchè i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi;**
- 17) **da inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;**
- 18) **causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;**
- 19) **al contenuto all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- 20) **di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;**
- 21) **da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque non oltre 1.000 euro per sinistro.**
- 22) **causati da fenomeno elettrico.**

Art. A.3 – Delimitazioni della garanzia

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'Art. A.2, si conviene che (qualora assicurate le rispettive partite Abitazione e/o Contenuto):

- a) **relativamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, fumo, gas e vapori si considerano operanti solo le esclusioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'Art. A.2, salvo quanto previsto alla lettera r) del presente articolo;**
- b) **relativamente ai danni ai cristalli, fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata con le partite**

Abitazione e/o Contenuto, non si considera operante l'esclusione di cui al punto 7) dell'Art. A.2;

- c) i danni da eventi atmosferici subiti da pannelli solari (sia termici che fotovoltaici) **al servizio esclusivo dell'abitazione assicurata**;
- si assicurano altresì:
- d) i danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione immediata e diretta della neve, compreso il conseguente bagnamento del contenuto (qualora assicurato) all'interno dell'abitazione:
- Restano comunque esclusi:**
- d.1 immobili con lavori edili in corso sulle coperture;**
- d.2 immobili non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;**
- d.3 danni conseguenti a gelo;**
- e) i danni al contenuto ed alle parti interne dell'abitazione da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, **se penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico**;
- f) i danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni **al servizio esclusivo dell'abitazione assicurata. Sono comunque esclusi i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica.**
- Sono altresì compresi i danni da fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale, **non determinata da gelo**, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso dell'abitazione **(ferme le esclusioni dei punti 8 e 9 dell'Art. A.2).**
- Qualora sia assicurata l'abitazione**, si assicurano le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell'abitazione, **fatte allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine.** Sono comprese anche le spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate, **purchè debitamente coibentate.**
- Sono altresì compresi i danni da rottura di detti impianti causati da gelo:
- **ad esclusione dei danni avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**
- Relativamente all'abitazione di oltre 30 anni di anzianità e in assenza di dichiarazione di conformità (degli impianti idrosanitari, di riscaldamento e climatizzazione) rilasciata ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90 o dell'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico 37/2008, la franchigia frontale di polizza si intende raddoppiata;**
- g) **qualora sia assicurata l'abitazione**, si assicurano le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell'abitazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato e **posti al servizio esclusivo dell'abitazione**;
- h) i danni agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall'assicurato o dagli appartenenti al nucleo familiare;
- i) i danni a cose di pregio, gioielli e valori **(escluso il denaro), quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati e per le somme in eccesso a quanto dagli stessi risarcito;**
- j) deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo (a seguito di uno degli eventi garantiti dalla presente sezione di polizza) **protrattasi per più di 12 ore consecutive.** Sono ricompresi anche i danni derivanti dalla fuoriuscita del liquido frigorifero a seguito di guasto accidentale;
- k) i danni all'abitazione da crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni.
- Sono esclusi sempre e comunque i danni:
- **conseguenti ad errori di progettazione o costruzione;**
 - **avvenuti in occasione di interventi di ampliamento, sotterraneo, sopraelevazione, demolizione;**
 - **a edifici o porzioni di essi in corso di costruzione anche avvenuti in fase di collaudo;**
 - **verificatisi in occasione degli eventi indicati all'Art A.2 punto 3) ad eccezione di franamento, cedimento e smottamento del terreno.**
- l) **a parziale deroga dell'Art. A.2 punto 13)**, i danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d'aria, grandine, pioggia, a: tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo contenuto, nonché i danni a lastre di cemento-amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- nonché i seguenti danni consequenziali, derivanti da evento assicurato con la presente sezione:
- m) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati;
- n) **a parziale deroga dell'Art. A.2 punto 5)**, le spese, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, nonché per trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento, delle cose illese;
- o) le spese di pernottamenti in alberghi, pensioni o simili, o in altra abitazione, **per il tempo necessario al ripristino dell'agibilità dell'abitazione dichiarata inagibile**, nonché per mancato godimento dei locali o

- perdita della pigione (qualora locati a terzi);
- p) le spese di riprogettazione dell'abitazione nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**), che dovessero gravare sull'assicurato per la ricostruzione dell'abitazione in base alle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto;
- q) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. G.3 – Valutazione del danno e operazioni peritali, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- r) danni indiretti, non altrimenti dimostrabili. La presente garanzia opera qualora il danno materiale e diretto indennizzabile, con l'esclusione delle lettere m), n), o), p) e s) del presente articolo, risulti di importo non inferiore a 12.500 euro;
- s) il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà;

Le garanzie di cui ai punti c, d, f, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, del presente articolo vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati all'Art. H.1 Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.4 – Garanzia bagaglio

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'Art. A.2, qualora sia assicurata la partita Contenuto sia per la sezione "Danni ai beni" sia per la garanzia "Furto e rapina in casa", TUA assicura, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti** l'indennizzo della perdita definitiva del bagaglio:

- affidati a vettori aerei per l'imbarco e trasporto su aeromobili, derivante dalla loro mancata riconsegna, negli aeroporti di destinazione finale;
- per furto all'interno di veicoli, **con applicazione dello scoperto indicato all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti e a condizione che siano verificate contemporaneamente le seguenti modalità:**
 - **il veicolo a bordo del quale si trova il bagaglio sia regolarmente chiuso a chiave ed il furto avvenga tramite scasso o furto totale del veicolo;**
 - **il bagaglio riposto all'interno del veicolo non sia visibile dall'esterno;**
 - **il veicolo sia ricoverato in una pubblica autorimessa custodita o area privata chiusa/recintata, tra le ore 20.00 e le ore 7.00.**

Ad integrazione dell'Art. A.2, l'assicurazione non è operante per:

- a) **valori, gioielli, disegni, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, cose di pregio, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi dai documenti personali;**
- b) **i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati insieme agli abiti al vettore aereo;**
- c) **gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibile, telefoni cellulari, navigatore satellitare, impianti video, ecc.);**
- d) **i danni derivanti da furto con destrezza, dimenticanza, incuria, perdita, smarrimento (anche in aeroporto) da parte dell'assicurato;**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. G.1, l'assicurato dovrà presentare anche la seguente documentazione in caso di mancata consegna o avaria del bagaglio:

- **copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;**
- **copia del P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) effettuata immediatamente presso l'ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti e copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.**

Art. A.5 – Garanzia in caso di FORMULA Mutuo

In deroga agli Artt. A.1, A.2, A.3 e A.4, qualora indicato "FORMULA Mutuo" sulla Scheda di Polizza, per l'abitazione in essa indicata **non operano le garanzie di cui agli Artt. A.1 e A.3**, ma esclusivamente la presente garanzia, con la quale TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti all'abitazione indicata in polizza anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, scoppio e implosione **non causati da ordigni esplosivi**, ad eccezione di quelli che a insaputa dell'assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà o da lui condotti;
- d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
- e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti **non appartenenti o in uso all'assicurato;**
- g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dell'abitazione, **purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;**
- h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;

Sono altresì indennizzabili:

- i) i guasti causati all'abitazione indicata in polizza, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito cose assicurate**

oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse. La presente estensione opera altresì per i danni da caduta di alberi o distacco di parti dell'abitazione conseguenti all'azione del fulmine;

- k) le spese, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Restano comunque operative **le esclusioni di cui all'Art. A.2 punti 1), 2), 3), 4), 5) (salvo quanto previsto dalla lettera k di cui sopra), 6), 10), 19), e non sono inoltre compresi i danni:**

- 1) **causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;**
- 2) **all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- 3) **di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- 4) **da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi.**

Terremoto

Art. A.6 - Terremoto - Garanzia Base

TUA, qualora indicato "SI" sulla scheda di polizza alla voce "Terremoto - Garanzia Base", a parziale deroga dell'Art. A.2 punto 3) indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'abitazione assicurata causati da terremoto, compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione, scoppio. Le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TUA, agli effetti della presente estensione di garanzia, **non indennizza i danni:**

- a) **causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- c) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;**
- d) **di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;**
- e) **indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- f) **a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; nonché quelli a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;**
- g) **a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;**
- h) **a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.**

La presente garanzia viene prestata entro il limite per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.7 - Terremoto - Garanzia Estesa

Qualora indicato "SI" sulla scheda di polizza alla voce "Terremoto - Garanzia Estesa", si conviene che in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Terremoto - Garanzia Base", TUA corrisponderà, oltre all'indennizzo previsto con tale garanzia ed anche in eccedenza alla somma assicurata con la partita Abitazione, quanto segue:

- a) un'indennità aggiuntiva per danni al contenuto, calcolata in modo forfetario;
- b) le spese alberghiere, documentate e sostenute dal nucleo familiare assicurato;
- c) le spese d'affitto, documentate e sostenute dal nucleo familiare assicurato;
- d) le spese documentate per la riparazione di veicoli di proprietà dell'assicurato o di proprietà del nucleo familiare danneggiati a seguito del terremoto, **sempre che il danno sia superiore all'85% del valore del singolo veicolo;**

Gli importi di cui alle lettere b) e c) verranno erogati a condizione che l'abitazione assicurata sia adibita a prima casa e che, a seguito del sinistro, sia dichiarata inagibile dalle competenti Autorità. La garanzia opera per le spese sostenute durante tale periodo di inagibilità, non oltre 18 mesi dalla data dell'evento.

Le garanzie di cui ai punti a) b) c) d) vengono prestate entro i limiti per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art H.1 - Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti.

Alluvione

Art. A.8 Alluvione

TUA qualora indicato "SI" sulla scheda di polizza alla voce "Alluvione", a parziale deroga dell' Art. A.2 punto 3), indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono

causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni :

- a) **causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici.**
- b) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti, sulle cose assicurate**
- c) **di franamenti, cedimenti o smottamenti del terreno**
- d) **a cose mobili poste all'aperto**
- e) **ai locali interrati, seminterrati od aventi piano di calpestio che non sia almeno superiore di 10 cm. dal piano stradale, ed al relativo contenuto**

La presente garanzia viene prestata entro il limite per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. H.1- Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti.

Fenomeno elettrico

Art. A.9 –
Fenomeno elettrico

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce " Fenomeno Elettrico", nel limite della somma indicata in polizza, a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

Sono esclusi i danni:

- 1) **derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;**
- 2) **dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
- 3) **verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;**
- 4) **a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV**

La presente garanzia viene prestata entro il limite per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. H.1- Limiti di Indennizzo , franchigie e scoperti.

Ricorso Terzi

Art. A.10 – Oggetto
della garanzia ed
esclusioni

TUA, qualora indicato "SI" sulla scheda di polizza alla voce "Ricorso Terzi", si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, ancorché non liquidato perché in franchigia. L'assicurazione si intende inoltre estesa, **entro il limite del 10% del massimale assicurato**, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.**

Il Contraente o l'assicurato deve immediatamente informare TUA delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e TUA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di TUA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

Non sono considerati terzi:

- 1) **i componenti del nucleo familiare;**
- 2) **quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);**
- 3) **le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).**

Esclusioni: Eventi Naturali – Atti Vandalici – Danni da acqua, gas e gelo

Art. A.11 –
Esclusione

Qualora indicato sulla Scheda di Polizza "NO" alla voce:

- "Eventi Naturali", in deroga a quanto indicato dagli Artt. A.1, e A.3, **non sono operative le garanzie di cui alle lettere c), d), e), l) dell'Art. A.3 e sono comunque esclusi anche i danni causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate (o distaccate), tromba d'aria, grandine, sovraccarico neve, danni da bagnamento o allagamento, accumulo esterno d'acqua e da eventi atmosferici e naturali in genere;**
- "Atti Vandalici", in deroga a quanto indicato dagli Artt. A.1 e A.3, ed a parziale deroga dell'Art. A.2 punto 6), **sono comunque esclusi anche i danni causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi, o in occasione di furto, rapina o estorsione;**
- "Danni da acqua, gas e gelo", in deroga a quanto indicato dagli Artt. A.1 e A.3, **sono esclusi gli eventi indicati dalle garanzie di cui alle lettere f), g) dell'Art. A.3.**

Norme comuni alla sezione

Art. A.12 – Limiti di
indennizzo

Le garanzie della presente sezione "Danni ai beni" **operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti limiti di indennizzo per:**

- a) **cose di pregio: per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro;**
- b) **cose professionali: 20% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro;**
- c) **costi di riproduzione** di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) **con il massimo di 1.000 euro per sinistro;**
- d) **gioielli: 20% della somma assicurata;**
- e) **valori: 1.500 euro per sinistro.**

Art. A.13 – Forma di
assicurazione

Le garanzie della presente sezione sono prestate a **Valore Intero** per la partita "Abitazione", ed a **Primo Rischio Assoluto** per la partita "Contenuto", salvo quanto diversamente indicato per specifiche garanzie.

Art. A.14 – Colpa
grave

TUA corrisponderà l'indennizzo a termini della presente sezione di polizza anche per sinistri determinati da colpa grave del contraente e/o dell'assicurato e/o degli appartenenti al nucleo familiare di quest'ultimo.

Art. A.15 – Rinuncia
all'azione di
surroga

TUA rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 cod. civ. verso:

- il contraente, nonché le persone delle quali contraente ed assicurato devono rispondere a norma di legge;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari dell'abitazione;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.

Art A.16 - Buona
fede

L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o del contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, **purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.**

TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Furto e altri eventi

Furto e rapina in casa

Art. B.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in caso di:

- a) furto del Contenuto, **sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:**
 - a.1 violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - a.2 uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse. **La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno dalla denuncia stessa;**
 - a.3 per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - a.4 in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno;
 - a.5 in presenza di persone, anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura;
- b) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza:

- c) i danni causati al contenuto per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- d) i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione, alle parti di abitazione ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi (compreso il loro furto), agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i relativi contenuti**) e le rispettive porte, **entro la somma assicurata alla presente garanzia "Furto e rapina in casa"**.

Art. B.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) **verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- 2) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;**
- 3) **commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
 - del contraente o dell'assicurato, o di persone occupanti i locali assicurati o ancora di componenti il nucleo familiare;
 - da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - dai dipendenti dell'assicurato;
- 4) **indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati, o di altri eventuali pregiudizi;**
- 5) **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi;**
- 6) **qualora l'assicurazione riguardi la prima casa dell'assicurato, avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;**
- 7) **a gioielli e valori.**
- 8) **i danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione e chiusura di cui all'Art. B.12 o gli stessi, in assenza di persone, non siano operanti;**
- 9) **commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture;**
- 10) **qualora l'assicurazione riguardi la seconda casa dell'assicurato relativamente alle cose di pregio, l'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando l'abitazione rimanga per più di 30 giorni consecutivi incustodita; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno.**

Gioielli e valori in cassaforte

Art. B.3 – Oggetto della garanzia

In deroga dell'Art. B.2 punto 7) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all'interno della cassaforte posta nell'abitazione indicata in polizza, in caso di:

- a) furto, **a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. B.1**, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso;
- b) rapina ed estorsione (anche iniziate dall'esterno).

L'assicurazione non comprende, altresì, i danni avvenuti quando l'abitazione, se seconda casa, rimanga per più di 30 giorni consecutivi incustodita; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno.

La presente garanzia opera, nel rispetto delle somme assicurate, con il limite di indennizzo indicato all'Art. I.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Gioielli e valori in casa

Art. B.4 – Oggetto della garanzia

In deroga dell'Art. B.2 punto 7) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti dei gioielli e valori, ovunque riposti, compresi quelli in cassaforte o in mezzi di custodia, anche se di proprietà di terzi, nell'abitazione indicata in polizza, in caso di:

- a) furto, **a condizione che l'autore del furto, si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. B.1**;
- b) rapina ed estorsione (anche iniziate dall'esterno).

L'assicurazione non comprende, altresì, i danni avvenuti quando l'abitazione rimanga per più di 30 giorni consecutivi incustodita; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno.

La presente garanzia opera, nel rispetto delle somme assicurate, con il limite di indennizzo indicato all'Art. I.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Furto, rapina e scippo fuori casa

Art. B.5 – Oggetto della garanzia

La garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti ai capi di vestiario, oggetti personali e valori, causati da:

- a) furto, rapina ed estorsione compiuti, secondo le modalità previste dall'Art. B.1, all'interno di abitazioni di villeggiatura o seconde case temporaneamente occupate dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, **limitatamente alla loro permanenza in luogo**;
- b) scippo, rapina ed estorsione, quando indossati dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare al di fuori dell'abitazione assicurata. La presente garanzia opera anche in occasione di infortunio o improvviso malore della persona assicurata.

Le garanzie di cui al presente articolo operano:

- **entro i confini UE, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano;**
- anche per gli effetti personali depositati presso un guardaroba custodito **che abbia rilasciato la relativa contromarca.**

Si intendono richiamate le esclusioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) dell'Art. B.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

La presente garanzia opera, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con il limite di indennizzo indicato all'Art. I.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Disagi e altre spese

Art. B.6 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie della presente sezione, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini della presente sezione di polizza per:

- a) i danni materiali e diretti al contenuto e/o all'abitazione causati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, **sono comunque esclusi i danni da scritte ed imbrattamento**;
- b) le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, in occasione di scippo, rapina o estorsione;
- c) il furto commesso nei locali di abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, **purchè l'assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore all'Autorità Giudiziaria o di Polizia**;
- d) le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione assicurata, in caso di sottrazione o smarrimento delle relative chiavi, **la perdita delle chiavi dovrà essere denunciata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. La sostituzione delle serrature dovrà essere eseguita entro il settimo giorno dalla denuncia**;
- e) le spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati

- dall'assicurato o ai componenti il suo nucleo familiare, a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione;
- f) le spese sostenute in caso di furto o tentato furto, rapina ed estorsione nell'abitazione assicurata per l'installazione di un impianto di allarme a protezione dell'abitazione stessa. **La garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale.**

Le garanzie di cui ai punti a) b) c) d) e) f) vengono prestate entro i limiti per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art 1.1 - Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti

Le garanzie di cui alle lettere d) e), **in caso di sinistro che non coinvolga altre garanzie di polizza**, saranno indennizzabili senza applicazione della Franchigia Frontale prevista dall'Art. 15.

Norme comuni alla sezione

Art. B.7 – Primo rischio assoluto

Le garanzie della sezione "Furto e altri eventi" sono prestate, **nei limiti delle somme assicurate alle singole garanzie**, a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ., e le somme assicurate si intendono quale massima esposizione di TUA per sinistro e per anno assicurativo.

Art. B.8 – Caratteristiche per i mezzi di chiusura e dei locali

Le garanzie sono prestate alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dell'abitazione, anche se posta sul tetto (per il quale fa riferimento la posizione della linea di gronda), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.

Rafforzati

- 1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Standard

- 3) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- 4) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 cmq.

Allarme

- 5) l'abitazione sia protetta da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta, a norme CEI 79-3, almeno di livello 1, ovvero del livello equivalente delle norme EN 50131, le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di sinistro;
- 6) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Art. B.9 – Scoperti

A parziale deroga dell'Art. 15 le garanzie della sezione "Furto e altri eventi" operano nei seguenti casi con l'applicazione degli scoperti sotto riportati:

1. **scoperto 20% in caso di sinistro commesso:**
 - 1.1 **violando mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi di chiusura "standard";**
 - 1.2 **violando mezzi di chiusura "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi di chiusura "rafforzati";**
 - 1.3 **senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone, uso di chiavi vere, uso di chiavi false;**
 - 1.4 **con introduzione nei locali agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza, e sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto;**
 - 1.5 **in assenza di impianto di allarme, a norma dell'Art. B.8 punto 5), qualora ne sia dichiarata in polizza la presenza.**
2. **scoperto 30% in caso di sinistro commesso:**
 - 2.1 **violando mezzi di chiusura inferiori a quelli standard, in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi di chiusura "rafforzati".**

Art. B.10 – Limiti di indennizzo

Le garanzie della sezione "Furto e altri eventi" **operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali**

sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti limiti di indennizzo per:

- a) **cose di pregio: per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro;**
 - b) **cose professionali: 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro.**
 - c) **costi di riproduzione** di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) **con il massimo di 250 euro per sinistro;**
 - d) **cose riposte nelle dipendenze non comunicanti con l'abitazione assicurata: 10% della somma assicurata, con il massimo di 1.000 euro. La garanzia opera solo, in caso di furto, in presenza di rottura o scasso dei mezzi di chiusura e protezione, almeno di livello standard.**
-

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Responsabilità Civile

Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero, figli, animali domestici

Art. C.1 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.

Premesso che **ciò che non espressamente escluso dall'Art. C.2 o dal presente articolo** è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- a) conduzione della prima casa, compresa la responsabilità civile della proprietà di impianti fissi qualora installati dall'assicurato conduttore;
- b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d'albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o a seconde case;
- c) uso degli apparecchi domestici;
- d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio:
 - d.1 di cose dell'assicurato o da lui detenute, comprese l'autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private di proprietà dell'assicurato;
 - d.2 derivante dall'uso della dimora saltuaria (camere d'albergo o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o dell'abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi;

Tale garanzia, per danni a cose, opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L 1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;
- e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. **Relativamente ai collaboratori non dipendenti, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L 1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**
- f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
- g) fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall'assicurato;
- i) organizzazione di feste familiari o tra amici;
- j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, **limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private;**
- k) pratica di attività sportive in genere;
- l) proprietà ed uso di mezzi non a motore:
 - l.1 biciclette, skateboard, pattini, monopattini;
 - l.2 imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;
- m) attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- n) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio;
- o) attività di volontariato;
- p) detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, **purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l'esercizio della caccia;**
- q) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico **a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;**
- r) danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, **purché denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza;**
- s) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- t) utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli **con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso;**
- u) proprietà o uso di giocattoli anche a motore, compresi aeromodelli e droni ad uso esclusivo hobbistico, e di biciclette anche elettriche; **relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli.**

Per le prestazioni di cui alle lettere r) e s) il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il massimo di 100.000 euro per il punto r) e di 50.000 euro per la lettera s) e la franchigia di cui all'Art. 15 si intende elevata a 1.000 euro.

Con riferimento ai minori:

- v) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori dell'assicurato affidati momentaneamente a detti terzi;
- w) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
- x) fatto dei figli minori dell'assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L'assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all'insaputa dell'assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile auto. La garanzia opera pertanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della responsabilità civile auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore;**
- y) la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all'assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, **con l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;**

Con riferimento agli animali domestici:

- z) proprietà, possesso, uso di animali domestici, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia. Si intende altresì compreso l'uso dei cani per l'esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre.

Qualora il danno derivi da cani che:

- a) **non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;**
- b) **per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive;**
la franchigia di cui all'Art. 15 si intende elevata a 500 euro.

Art. C.2 – Le
esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) **previsti dalla garanzia "Responsabilità civile – Conduzione immobile in affitto",** salvo quanto previsto dall'Art. C.1 lettera d.2;
- 2) **a cose che l'assicurato detenga a qualunque titolo,** salvo quanto previsto dall'Art. C.1 lettere d.1 e d.2;
- 3) **derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto all'Art. C.1 lettera a), pertinenze e dipendenze;**
- 4) **in riferimento alla garanzia di cui all'Art. C.1 lettera z), oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), o derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, o causati da animali non domestici, o conseguenti a uso professionale.**
- 5) **da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;**
- 6) **da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;**
- 7) **da furto;**
- 8) **salvo quanto previsto dall'Art. C.1 lettera l.2), t) e x) per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;**
- 9) **subiti da collaboratori di fatto,** salvo quanto previsto dall'Art. C.1 lettera e);
- 10) **da detenzione o da impiego di esplosivi;**
- 11) **derivanti dall'esercizio della caccia,** salvo quanto previsto dall'Art. C.1 lettera z);
- 12) **derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;**
- 13) **derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato, salvo per il caso di cui alla lettera v), w), x);**
- 14) **da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- 15) **da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;**
- 16) **da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;**
- 17) **da inquinamento e contaminazione in genere,** salvo quelli previsti dall'Art. C.1 lettera r);
- 18) **da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- 19) **connessi con l'utilizzo di internet;**
- 20) **derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;**
- 21) **di qualunque natura e comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;**
- 22) **da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;**
- 23) **da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;**

- 24) **non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;**
- 25) **verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.**

Responsabilità civile – Proprietà dell'abitazione

Art. C.3 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà dell'abitazione indicata in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

Premesso che **ciò che non espressamente escluso dall'Art. C.4** è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell'abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura, **semprech  dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso ed ampiezza complemento dell'abitazione;**
- b) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, **con applicazione di una franchigia pari a 200 euro;**
- c) qualora l'abitazione faccia parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, **escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza;**
- d) responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell'abitazione assicurata. **In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purch  l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi in essi previsti e con l'esclusione dei lavori di cui all'articolo 90 comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione);**
- e) responsabilità per danni a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio dell'abitazione assicurata. **Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, il massimale di polizza si intende ridotto al 20% e comunque col massimo di 400.000 euro; tale massimale ridotto si intende prestato per l'eccedenza di quanto gi  eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso Terzi" nella sezione "Danni ai Beni" di cui all'Art. A.10 della presente polizza.**
- f) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attivit  industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.
- g) la presente garanzia   estesa ai danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, **purch  denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza.**

Per le prestazioni di cui alla lettera f) il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il massimo di 50.000 euro e la franchigia di cui all'Art. 15 si intende elevata a 1.000 euro.

Per le prestazioni di cui alla lettera g) il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 10% con il massimo di 100.000 euro e la franchigia di cui all'Art. 15 si intende elevata a 2.000 euro.

Art. C.4 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. C.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) **da inquinamento e contaminazione in genere**, salvo quanto previsto dall'Art. C.3;
- 2) **da propriet  di abitazioni diverse da quelle assicurate;**
- 3) **da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;**
- 4) **derivanti unicamente da umidit , stitlicidio ed in genere da insalubrit  dei locali.**

Art. C.5 – Dichiarazione relativa al valore del fabbricato

Fermo quanto disciplinato dagli Artt. 1, 3 e 4, qualora al momento del sinistro il valore intero effettivo del fabbricato (Abitazione) non superi quello dichiarato in polizza di oltre il 20%, TUA rinuncer  ad applicare il disposto dell'art. 1898 cod. civ. ultimo comma, e dall'art. 1893 cod. civ. secondo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. Diversamente TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. C.6 – Delimitazioni territoriali e d'uso

In deroga a quanto previsto dall'Art. C.14 "Estensione territoriale" la presente garanzia si intende operante per l'abitazione di propriet  dell'assicurato situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Citt  del Vaticano ed adibita ad uso abitativo.

Responsabilità civile – Conduzione immobile in affitto

Art. C.7 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ., per danni materiali causati involontariamente da incendio, implosione, esplosione, scoppio, fumo, ai locali (Prima casa o Seconda casa prese, per un periodo di almeno 6 mesi continuativi, in affitto o in comodato d'uso gratuito) tenuti in locazione dallo stesso ed al Contenuto dell'abitazione indicata in polizza, qualora appartengano al proprietario dell'abitazione in affitto.

Art. C.8 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. C.2 in quanto compatibili con la presente garanzia; inoltre la garanzia non opera per i danni previsti dall'Art. C.1 lettera b).

Art. C.9 – Delimitazioni territoriali e d'uso

In deroga a quanto previsto dall'Art. C.14 "Estensione territoriale" la presente garanzia si intende operante per l'abitazione in affitto situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano ed adibita ad uso abitativo.

Responsabilità civile – Insegnanti

Art. C.10 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'insegnante indicato in polizza, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, compresi gli alunni, il personale non docente e gli altri insegnanti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività di insegnante indicata in polizza.

TUA, inoltre, terrà indenne l'assicurato, nei limiti di quanto sopra, di quanto questi sia tenuto a pagare:

- alla Pubblica Amministrazione per eventuali azioni di rivalsa contro di lui esercitate per danni involontariamente cagionati a terzi e direttamente risarciti dalla Pubblica Amministrazione;
- per danni a terzi causati dall'eventuale personale non docente che collabora funzionalmente con l'assicurato, **sempreché sussista la responsabilità civile di quest'ultimo**;
- per la temporanea funzione di ispettore, presidente o commissario d'esame, con incarico conferito dall'autorità competente;
- per i danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'assicurato a norma dell'art. 10 del D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche.

L'assicurazione è operante:

- nei limiti degli orari disposti dalle autorità scolastiche**, per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche nonché quelle ginnico/sportive, sia scolastiche che extrascolastiche, cui prendano parte gli alunni;
- sono comprese eventuali attività, non strettamente connesse con l'orario di lezione, ma finalizzate ad attività scolastiche, anche se esercitate all'esterno dell'istituto, **sempreché siano autorizzate dall'autorità scolastica**.
- in occasione di gite scolastiche, visite guidate a musei, stabilimenti ed aziende, **purché organizzate dalla scuola**, e durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, gli intervalli delle lezioni, la permanenza degli alunni nella scuola prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni.

Art. C.11 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. C.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- per responsabilità amministrativa patrimoniale;**
- per attività non autorizzate dagli organi scolastici o dalle autorità scolastiche;**
- multe, penali contrattuali e danni punitivi di qualunque natura;**
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e quelle sulle quali esegua dei lavori;**
- derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;**
- da attività produttiva o professionale svolte in USA o Canada;**
- da incarichi di preside o vice-preside.**

Norme comuni alla sezione

Art. C.12 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della presente sezione "Responsabilità Civile" sono prestate con le precisazioni che seguono:

- fermi i massimali assicurati riportati in polizza per singola garanzia, **TUA non risarcirà somma superiore al massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile;**
- i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, **pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta**

al massimale, ma sono parte dello stesso;

- *qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.*

Art. C.13 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- 1) *i componenti del nucleo familiare;*
- 2) *quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).*

Art. C.14 – Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo.

Denuncia e gestione del sinistro

Art. C.15 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. C.16 – Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

TUA garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Tutela Legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.P.A.

con sede in Verona, 37135 Viale Commercio n° 59.

tel. centralino 045/8290411

fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557

fax invio successiva documentazione relativa

alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al **numero verde 800.508.008** a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli

Art. D.1 – Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell'ambito della vita privata per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- d) sostenere la difesa penale per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, cod. proc. pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli oneri di cui sopra sono:

- e) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;**
- f) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. D.16 comma 4;
- g) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. D.16 comma 5;
- h) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. proc. pen.);
- i) le spese di giustizia;
- j) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- k) le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- l) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- m) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- n) le spese dell'arbitro sostenute dall'assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. D.14 comma 3.

L'assicurato è tenuto a:

- o) **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- p) **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della**

causa.**Art. D.2 – Esclusioni**

Le garanzie previste dall'Art. D.1, vengono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione:**

- 1) **di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;**
- 2) **della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche**, salvo quanto indicato dall'Art. D.1 punto b);
- 3) **della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.**

Non sono altresì valide:

- 4) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- 5) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- 6) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- 7) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- 8) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- 9) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- 10) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- 11) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- 12) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;**
- 13) **per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;**
- 14) **per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;**
- 15) **per vertenze contro TUA o ARAG, salvo il caso in cui l'assicurato abbia denunciato un sinistro per altre garanzie diverse da quelle della presente sezione senza che TUA abbia effettuato una offerta o comunicato il diniego dell'indennizzo o risarcimento entro 5 mesi dalla denuncia stessa.**

Inoltre, TUA non si assume il pagamento di:

- 16) **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- 17) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Sono comunque esclusi i casi coperti dalle garanzie di cui agli Artt. D.3, D.4, D.5, D.6 e D.8.

Controversie Immobili

Art. D.3 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli", **ferme le esclusioni di cui all'Art. D.2 in quanto compatibili**, TUA assicura la Tutela Legale alle persone assicurate, in veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, costituente la prima o la seconda casa dell'assicurato, **purchè da questi direttamente utilizzata**, per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Controversie lavoro dipendente

Art. D.4 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli" e "Controversie immobili", **ferma l'esclusione di cui all'Art. D.2 punto 13) e le altre di detto articolo in quanto compatibili**, TUA assicura la Tutela Legale alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, per:

- a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. D.2 punto 5), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

La presente garanzia, in deroga all'Art. D.2 punto 15), non opera comunque per vertenze contro TUA.

Controversie contrattuali e amministrative

Art. D.5 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli" e "Controversie immobili", **ferme le esclusioni di cui all'Art. D.2 in quanto compatibili**, TUA assicura la Tutela Legale alle persone assicurate per:

- a) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in life sia superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro, ferme le esclusioni di cui all'Art. D.2 punto 3) e 14);**
- b) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- c) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- d) controversie relative ad inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, **sempreché il valore in life sia superiore a 250 euro e inferiore a 26.000 euro;**
- e) controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce;
- f) recupero del danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

La presente garanzia non opera comunque per i casi previsti dalla garanzia di cui all'Art. D.8.

Controversie Mutuo

Art. D.6 – Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi che si verificano in relazione all'acquisto dell'abitazione indicata in polizza per la quale il contraente ha richiesto il mutuo:

- a) controversie contrattuali relative al mutuo erogato dall'Istituto di Credito e riguardante l'acquisto dell'abitazione indicata in polizza;
- b) controversie relative a polizze assicurative vendute dall'Istituto di Credito erogante il mutuo, relative all'abitazione acquistata, indicata in polizza.
- c) in relazione alla fideiussione, obbligatoria per legge ai sensi del d.lgs 122/2005 (attuativo della Legge 210/2004), in caso di "situazione di crisi" del "costruttore" la garanzia opera per la predisposizione stragiudiziarla della richiesta di attivazione della garanzia fideiussoria; **sono escluse le controversie tra l'acquirente dell'immobile ed il costruttore.**

Per le definizioni di "acquirente", "costruttore" e "situazione di crisi" si rinvia agli artt. 1 e 3 del d.lgs 122/2005.

Tale garanzia si intende in copertura fino all'atto di trasferimento della proprietà immobiliare/rogito ed è resa operante sia per l'abitazione indicata in polizza che per l'acquisto di eventuali altre abitazioni utilizzate direttamente dall'assicurato, fermo quanto indicato dall'Art. D.11.

Gli oneri di cui sopra sono quelli previsti dall'Art. D.1 lettere e), f), g), h), i) ed j).

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. D.14 comma 3.

L'assicurato è tenuto a:

- d) **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- e) **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. D.2 in quanto compatibili

Persona e Stalking

Art. D.7 –Soggetti assicurati

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli", e "Controversie Immobili" le garanzie previste dalla presente garanzia "Persona e Stalking", vengono prestate a favore dell'assicurato e/o un componente del suo nucleo familiare identificato in polizza (fino ad un massimo di tre soggetti assicurati identificati in polizza).

Art. D.8 – Oggetto della Garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

a. Sostituzione di persona (furto di identità)

L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, tramite la costituzione di parte civile nel procedimento penale instaurato a carico della controparte per il reato ex art. 494 c.p. (Sostituzione di persona).

esclusivamente in relazione all'utilizzo (quale utente) degli strumenti di Social Network o/e Social Media di seguito elencati:

Linkedin;
Facebook;
Twitter;
Google +;
YouTube.

Soltanto a seguito della costituzione di parte civile, sarà oggetto di copertura anche l'attività di assistenza svolta dal legale prima dell'instaurazione del procedimento penale per la querela da parte del Contraente per il reato di cui all'art. 494 cod. pen..

La querela deve essere successiva alla stipula della polizza.

b. Atti persecutori (stalking)

L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, tramite la costituzione di parte civile nel procedimento penale instaurato a carico della controparte ex art. 612 bis cod. pen., Atti persecutori (stalking).

Soltanto a seguito della costituzione di parte civile, sarà oggetto di copertura anche l'attività di consulenza svolta dal legale prima dell'instaurazione del procedimento penale per l'eventuale richiesta di ammonimento e/o la querela da parte del Contraente per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen..

La prestazione opera anche per fatti posti in essere nell'anno antecedente la data di decorrenza del contratto, purché l'eventuale richiesta di ammonimento e la querela siano successivi alla stipula della polizza.

Art. D.9 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- 1) **in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;**
- 2) **per i casi di adesione a class action;**
- 3) **per i danni derivanti dal furto di denaro perpetrato tramite utilizzo di credenziali bancarie/postali o l'utilizzo fraudolento di mezzi di pagamento bancari/postali altrui;**
- 4) **per il pagamento delle spese per la riparazione/ripristino delle funzionalità del PC interessato al sinistro;**
- 5) **se l'account non è utilizzato direttamente dall'intestatario dell'account stesso;**
- 6) **in caso di guerra, attivismo digitale, cyber terrorismo e attacco di hacker;**
- 7) **per l'utilizzo dei dati reperiti sui social network e social media e riutilizzati da terzi in altri ambiti;**
- 8) **per i danni derivati da operazioni di marketing non gestite direttamente dall'intestatario dell'account (es. affidare una pagina ad una agenzia che la gestisce per mio conto su mandato);**
- 9) **se il contraente o l'assicurato ha malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose e mentali;**
- 10) **in caso di violazione delle regole sulla privacy, la condivisione dei contenuti, delle informazioni e la sicurezza previste dal social Network e Social Media indicati nell'Art. D.8 lettera a);**
- 11) **se il contraente o l'assicurato ha commesso almeno uno dei seguenti reati:
reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (corruzione e concussione, malversazione) e lo Stato, reati societari e di abuso dei mercati, reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati informatici, reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e dichiarazioni mendaci, reati in materia di violazione del diritto di autore, reati a sfondo sessuale, reati legati alla mafia o ad analoghe organizzazioni;**
- 12) **per vertenze di natura contrattuale in genere o con il gestore del Social Network e Social Media (es. Facebook, Google +, ecc.) indicati nell'Art. D.8 lettera a);**
- 13) **per resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;**
- 14) **per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della attività professionale, intesa sia come lavoro autonomo sia come lavoro dipendente;**
- 15) **qualora siano state condivise con terzi (anche attraverso appositi programmi di conservazione delle password) le password di accesso e gestione dei Social Network o/e Social Media elencati nell'Art. D.8 lettera a);**
- 16) **qualora il fatto illecito di cui all'Art. D.8 sia commesso da un componente il nucleo familiare dell'assicurato, nei confronti di altri componenti il nucleo.**

Inoltre restano valide anche per la presente garanzia "Persona e Stalking", le esclusioni di cui all'Art. D.2 punti 4), 7), 8), 10), 12), 15).

Norme comuni alla sezione

Le garanzie previste dalla presente sezione, vengono prestate a favore dell'assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare. **Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente.**

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali (salvo quanto previsto alla successiva lettera b) per la garanzia di cui all'Art. D.8) - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato**

**Art. D.10 –
Prestazioni
garantite e soggetti
assicurati**

**Art. D.11 –
Insorgenza del
caso assicurativo**

il diritto al risarcimento;

b) per tutte le restanti ipotesi, compresa quella di cui all'Art. D.8 - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative (salvo quanto previsto alla successiva lettera d) per le garanzie di cui agli Artt. D.5 e D.8);

d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le garanzie di cui agli Artt. D.5 e D.8, ed in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. D.12 –
Estensione del
periodo di garanzia

Le garanzie della presente sezione si estendono ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. D.14, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Art. D.13 –
Estensione
territoriale

Per le vertenze contrattuali previste nella copertura e per la garanzia "Controversie Mutuo" di cui all'Art. D.6, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per la garanzia di cui all'Art. D.8 lettera a) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo sempreché il Foro competente si trovi in Italia.

In tutte le altre ipotesi, compresa quella di cui all'Art. D.8 lettera b), l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. D.14 –
Denuncia del caso
assicurativo e libera
scelta del Legale

Il contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare a TUA (rivolgendosi preferibilmente all'agenzia che ha in carico il contratto) o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, TUA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA o ARAG.

Art. D.15 – Fornitura
dei mezzi di prova
e dei documenti
occorrenti alla
prestazione della
garanzia
assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. D.16 – Gestione
del caso
assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra ARAG ed il legale scelto a norma dell'Art. D.14, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG ed il legale incaricato.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.



L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG. ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità. L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. TUA avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. D.17 –
Recupero di
somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Assistenza

Come richiedere i servizi di Assistenza

Art. E.1 – Come richiedere i servizi di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.833.800

oppure al numero di Milano: 02.58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma o una raccomandata a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO.**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;**
 - 2) nome e cognome;**
 - 3) numero di polizza preceduto dalla sigla CBTU (se acquistata la garanzia Assistenza) e CTU (se acquistata la garanzia Assistenza Elettrodomestici);**
 - 4) indirizzo del luogo in cui si trova;**
 - 5) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**
- La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.**

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Assistenza

Premessa

Le prestazioni della presente garanzia "Assistenza" qualora siano prestate per la Seconda Casa non saranno operative qualora tale abitazione rimanga incustodita per più di 30 giorni consecutivi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno.

Art. E.2 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 150 euro per sinistro** e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione **fino ad un massimale di 150 euro per sinistro**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione**.

Art. E.3 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 150 euro per sinistro** e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione **fino ad un massimale di 150 euro per sinistro**.

La prestazione non è operante per:

- a) **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;**
- b) **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- c) **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Art. E.4 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimale di 150 euro per sinistro** e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione **fino ad un massimale di 150 euro per sinistro**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione, **che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore**, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- **per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.**

Art. E.5 – Invio di un termoidraulico nelle 24 ore

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

TUA terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimale di 150 euro per sinistro.**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

Art. E.6 – Interventi d'emergenza per danni da acqua

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

TUA terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di 200 euro per sinistro.**

Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **negligenza dell'Assicurato.**

Art. E.7 – Invio di una impresa di pulizie

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento, furto e atti vandalici compiuti dai ladri durante o nel tentativo di commettere il furto, l'abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

TUA terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di 200 euro per sinistro.**

Art. E.8 – Spese di albergo

Qualora l'abitazione principale assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai precedenti Artt. E.2, E.3, E.4, E.5, E.6 e E.7 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, **tenendo TUA a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 300 euro.**

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:

Art. E.9 – Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione principale assicurata **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco **fino ad un massimo di 500 euro.**

Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, TUA effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

Art. E.10 – Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, **su richiesta dell'assicurato**, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione stessa.

TUA terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.

Art. E.11 – Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Artt. E.2, E.3, E.4, E.5, E.6 e E.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo **(classe economica)** o ferroviario (prima classe), **tenendo TUA a proprio carico le relative spese fino ad un**

massimo di 150 euro complessivamente per sinistro.

Nei casi in cui l'assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

**Art. E.12 –
Consulenza medica**

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo familiare convivente necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che **valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.**

**Art. E.13 – Invio di
un medico al
domicilio**

Qualora l'assicurato o un suo familiare convivente, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un medico **dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati**, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

Assistenza Elettrodomestici**Art. E.14 – Invio di
un tecnico
riparatore di
elettrodomestici
nelle 24 ore.**

Nel caso in cui l'assicurato necessiti di un riparatore per guasti a **lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori e congelatori** fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.** Tua terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera **fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.**

Sono esclusi:

- **tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato;**
- **gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere;**
- **gli elettrodomestici non ubicati nella Prima Casa dell'Assicurato.**

La validità della presente Garanzia decorrerà dopo 30 Giorni dalla data di inizio validità della polizza (o di suoi successivi rinnovi).

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**Art. E.15 – Esclusioni
ed effetti giuridici
relativi a tutte le
prestazioni**

1. **Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.**
2. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a) **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - b) **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - c) **dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;**
 - d) **abuso di alcolici o psicofarmaci, nonchè dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**
3. **Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.**
4. **Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
5. **TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**
6. **Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ..**
7. **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.**
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. **Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.**
9. **Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
10. **La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.**

Animali domestici

Rimborso spese veterinarie

Art. F.1 – Oggetto della garanzia

Con la presente garanzia, TUA si impegna a tenere indenne l'assicurato, **fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza**, per le spese veterinarie che egli debba sostenere, in caso di intervento chirurgico, per trattamenti resi necessari da infortunio o malattia per l'animale domestico indicato in polizza.

Le spese veterinarie indennizzabili ai sensi del presente contratto sono:

- a) onorari del veterinario e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- b) rette di degenza;
- c) assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
- d) le spese di cui al punto c) sostenute nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico, e nei 30 giorni ad esso successivi, purché direttamente connessi all'intervento chirurgico oggetto della garanzia, **entro il limite del 20% della somma assicurata**.

I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati, punzonati o dotati di microchip, ovvero muniti di certificato di iscrizione ai libri genealogici dell' "E.N.C.I." (pedigree).

L'animale assicurato dev'essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente vaccinato per:

- cane: cimurro, parvovirus, epatite e/o leptospirosi;
- gatto: rinotracheite, la calicivirosi e la panleucopenia;

e comunque per le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Art. F.2 – Esclusioni

TUA non indennizza i danni causati:

- 1) da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) da atti di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi gli interventi chirurgici derivanti da furto, tentativo di furto, avvelenamento e maltrattamento;
- 3) con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- 4) direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 5) da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- 6) da smarrimento, furto, rapina, estorsione, concussione, corruzione, saccheggio, truffa o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
- 7) da uso professionale dell'animale o in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);

Sono altresì esclusi dall'assicurazione gli interventi chirurgici derivanti da:

- 8) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
- 9) infortuni o malattie insorte o manifestatesi prima dell'effetto dell'assicurazione;
- 10) trattamenti terapeutici, incluso l'intervento chirurgico, non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;
- 11) ernie in genere;
- 12) malattie mentali in genere, problemi comportamentali o connessi alla diminuzione della capacità visiva;
- 13) mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania;
- 14) infortuni causati da trasporti che non siano effettuati nel rispetto della legislazione vigente;
- 15) interventi di castrazione e sterilizzazione;
- 16) interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- 17) per gravidanza o parto spontaneo;
- 18) per malattie dei denti e paradontopatie;
- 19) per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
- 20) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
- 21) per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento ed in ogni caso per prestazioni e spese non direttamente connesse ad interventi chirurgici.

Art. F.3 – Periodo di attesa

Fermo quanto previsto dall'Art. 7, disciplinante il giorno di effetto dell'assicurazione, le garanzie decorrono **dal 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione**.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un' altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati per data di effetto si intende:

- **il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia**



nella polizza sostituita che nella presente:

- *il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.*

Quanto valido per il caso di emissione in sostituzione, analogamente vale per le variazioni e/o sostituzioni che dovessero intervenire nel corso di validità della presente polizza.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalle loro rispettive scadenze, fermo quanto previsto dall'Art. 7, i termini di aspettativa sopra previsti decorrono nuovamente dal giorno di effettivo pagamento.

Art. F.4 – Franchigie
e limiti di indennizzo

Il limite di indennizzo indicato in polizza è da considerarsi quale limite massimo di esposizione per TUA per sinistro e per anno assicurativo, anche in presenza di più animali contemporaneamente assicurati.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro, elevato a 250 euro per gli infortuni conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria e per animali di età superiore a 6 anni, relativamente ai quali il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo si intende ridotto a 750 euro.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Denuncia e gestione del sinistro – “Danni ai beni”, “Furto e altri eventi” e “Animali domestici”

Art. G.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio), nonché per la sezione “Animali Domestici” l'invio della documentazione medico-veterinaria attestante l'avvenuto intervento e le cure prestate. L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Il contraente o l'assicurato è tenuto a:

- 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;*
- 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;*
- 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.*
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.*
- 5) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.*
- 6) denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;*
- 7) per la sezione “Animali Domestici” si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, ad acconsentire ad accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria.*

Art. G.2 –
Esagerazione o
alterazione dolosa
del danno

Il contraente, o l'assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 codice penale, potendo così perdere il diritto all'indennizzo.

Art. G.3 –
Valutazione del
danno ed
operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura seguente.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di due periti nominati uno per parte con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo fra loro. In mancanza di accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale, del luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;*
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;*
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da

consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. G.4 –
Determinazione del
valore delle cose
assicurate e del
danno

Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (salvo quanto indicato all'Art. A.7), al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

Abitazione

1. Ai fini del presente articolo, il termine "Valore a Nuovo" indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione dell'abitazione assicurata, escluso il valore dell'area, o, in caso di danni limitati ad alcune parti dell'abitazione stessa, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate. ***Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.***
2. In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore dell'abitazione, stimando il "Valore a Nuovo" e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza influente e concomitante (nel seguito, il "Deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) nella valutazione dell'indennizzo troverà applicazione il disposto di cui all'Art. A.13;
 - d) ***sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.***
3. ***Qualora la ricostruzione dell'abitazione e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2, TUA si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del "Deprezzamento". Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato in caso di comprovata forza maggiore per un massimo di ulteriori 12 mesi.***
Anche relativamente all'ammontare del deprezzamento, troverà applicazione il disposto di cui all'Art. A.13 e, in caso di assicurazione a valore intero, ***se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al "valore a nuovo" ma superiore al valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a "valore a nuovo", l'indennizzo supplementare per "Deprezzamento", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; qualora invece risulti che la somma assicurata è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di indennità.***

La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per TUA.

4. In caso di esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi e per le medesime garanzie assicurate per la partita Abitazione, TUA indennizzerà la propria quota di indennizzo previa riduzione della franchigia in misura pari agli importi indennizzati con le altre dette assicurazioni, fermo quanto indicato all'Art. 2.

Contenuto

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti al netto di un "deprezzamento" stabilito in relazione al tipo, vetustà, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e conservazione ed ogni altra circostanza influente e concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate. ***Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.***

Relativamente al Contenuto, l'assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo, senza considerare il "deprezzamento" di cui sopra, purché il rimpiazzo o la riparazione dei beni danneggiati avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, TUA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al primo e secondo comma.

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, TUA corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Per le **cose di pregio ed i gioielli** l'indennizzo viene calcolato in base all'equo valore di mercato al momento del sinistro.

Per i **valori** l'indennizzo viene calcolato sulla base del valore nominale (l'importo indicato sui valori), mentre per i **titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- **TUA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato dovrà restituire a TUA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **crystalli**, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo dei cristalli ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. **TUA ha la facoltà di sostituire i cristalli infranti e di pagare il relativo costo di rimpiazzo.**

Per **archivi, documenti, disegni e fotografie**, l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico, scientifico o comunque commerciale.**

Nelle valutazioni di cui sopra, sia per la partita Abitazione che per la partita Contenuto, occorre tenere presente che:

- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate in quanto per esse non è operante il disposto di cui all'art. 1907 cod. civ.;
- qualora sottoscritta la relativa garanzia della sezione "Furto e altri eventi" sono equiparati ai beni distrutti/danneggiati i beni sottratti in occasione del furto, scippo, rapina o estorsione;
- in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- **per i beni elettronici ed elettrodomestici di età superiore a 2 anni al momento del sinistro, in caso di danno da fenomeno elettrico di cui alla Sezione "Danni ai Beni", non potrà essere indennizzato importo superiore al valore reale al momento del sinistro. In caso di danno parziale l'indennizzo verrà effettuato a valore a nuovo con il limite del valore allo stato d'uso al momento sinistro dell'intero bene.**

Quanto precede non è operante per la sezione "Animali Domestici".

Art. G.5 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. G.6 – Modalità di pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.**

Per la sezione "Animali Domestici", TUA provvederà al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a cura ultimata, del documento attestante l'avvenuto ricovero, degli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa.

Art. G.7 – Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, **a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 100.000 euro.**

L'assicurato potrà in seguito richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità (deprezzamento) di cui all'Art. G.4 punto 3. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore complessivamente a 250.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere erogati da TUA entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. G.8 - Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.



I beni recuperati divengono di proprietà di TUA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. G.9 – Riduzione
somme assicurate
in caso di sinistro

In caso di sinistro di cui alla sezione "Furto e altri eventi", le relative somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso di TUA** dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Quanto precede vale anche per le somme assicurate ed i limiti di indennizzo della polizza sostituite, in caso di sostituzione senza soluzione di continuità, fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro della polizza sostituita.

Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 11, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere, e **l'eventuale reintegro non pregiudica tale facoltà.**

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – sezione “Danni ai Beni”

Art. H 1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simlo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 15 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 15.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
A.3 – lettera c)	Eventi atmosferici su pannelli solari	Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo: 20.000 euro
A.3 – lettera d)	Crollo o sfondamento tetto da neve	Limite di indennizzo: 40% della somma assicurata con le partite Abitazione e/o Contenuto
A.3 – lettera f)	Fuoriuscita acqua da elettrodomestici	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 5% della somma assicurata con le partite Abitazione e/o Contenuto
A.3 – lettera f)	Spese di ricerca e riparazione	Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo: 30.000 euro Limite di indennizzo per anno assicurativo: spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate: 2.000 euro
A.3 – lettera f)	Rottura impianti da gelo	Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo: 2% delle somme assicurate con le partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di 10.000 euro
A.3 – lettera h)	Danni ad effetti personali	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto
A.3 – lettera i)	Danni a cose di pregio, gioielli e valori in Istituti	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto
A.3 – lettera j)	Deterioramento generi alimentari	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 750 euro
A.3 – lettera k)	Crollo e/o collasso strutturale	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 15% della somma assicurata alla partita Abitazione con il massimo di 100.000 euro Scoperto: 10% con il minimo di 5.000 euro
A.3 – lettera l)	Eventi naturali su fabbricati aperti	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 10.000 euro.
A.3 – lettera l)	Danni a lastre di cemento-amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine	Limite di indennizzo per anno assicurativo 2.500 euro. Scoperto: 10%
A.3 – lettera m)	Spese duplicazione documenti	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 500 euro
A.3 – lettera n)	Demolizione e sgombero	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 3.000 euro (se l'indennizzo complessivamente liquidabile a termini della presente sezione di polizza non è superiore a 15.000 euro), il 20% dell'indennizzo complessivamente liquidabile a termini della presente sezione di polizza (se tale indennizzo complessivo supera i 15.000 euro)
A.3 – lettera o)	Spese pernottamento in alberghi per inagibilità – perdita di pigione	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 5% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione di polizza
A.3 – lettera p)	Spese di riprogettazione	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 5% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione di polizza
A.3 – lettera q)	Onorari periti	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 3% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione di polizza con il massimo di 10.000 euro
A.3 – lettera r)	Danni indiretti	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: in misura forfetaria del 5% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione di polizza con il massimo per la Prima Casa di 15.000 euro e per la Seconda Casa di 3.000 euro
A.3 – lettera s)	Rimpiazzo combustibile	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 1.500 euro
A.4	Bagaglio	Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo: 250 euro, con il limite per singolo oggetto pari a 75 euro Franchigia Frontale: non applicata Scoperto: per furto all'interno di veicoli il 20% con il minimo di 200 euro
A.5 – lettera k)	Demolizione e sgombero in caso di Vincolo	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 1.500 euro (se l'indennizzo complessivamente liquidabile a termini della presente sezione di polizza non è superiore a 15.000 euro), il 10% dell'indennizzo complessivamente liquidabile a termini della presente sezione di polizza (se tale indennizzo complessivo supera i 15.000 euro)

A.6	Terremoto – Garanzia Base	Limiti di indennizzo per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità: somma assicurata alla partita Abitazione, comunque non superiore al 100% del valore a nuovo dell'Abitazione (come definito dall'Art. G.4)
		Franchigia per singolo sinistro: 20% del valore a nuovo dell'Abitazione (come definito dall'Art. G.4)
A.7 – lettera a)	Terremoto – Garanzia Estesa Danni al contenuto	Limite di indennizzo: calcolato in modo forfetario pari al 10% dell'importo liquidabile con la garanzia Terremoto – Garanzia Base
A.7 – lettera b)	Terremoto – Garanzia Estesa Spese alberghiere	Limite di indennizzo: 250 euro al giorno per un periodo non superiore a 15 giorni
A.7 – lettera c)	Terremoto – Garanzia Estesa Spese d'affitto	Limite di indennizzo: 1.250 euro mensili per un periodo non superiore a 12 mesi
A.7 – lettera d)	Terremoto – Garanzia Estesa Spese riparazione veicoli	Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo: 20.000 euro
A.8 -	Alluvione	Limiti di indennizzo per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità pari al 20% della somma assicurata per singola partita con il massimo complessivo di € 15.000. Scoperto 10% col minimo pari alla franchigia frontale
A. 9	Fenomeno elettrico	Limite di indennizzo : la somma assicurata Franchigia : frontale di polizza

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – sezione “Furto e altri eventi”

Art. I. 1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simbo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 15 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 15.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
B.3	Gioielli e valori in cassaforte	Limite di indennizzo: per singolo oggetto il 50% della somma assicurata con il massimo di 7.000 euro, per i valori il 20% della somma assicurata
B.4	Gioielli e valori in casa	Limite di indennizzo: per singolo oggetto il 50% della somma assicurata con il massimo di 3.500 euro, per i valori il 10% della somma assicurata
B.5	Furto, rapina e scippo fuori casa	Limite di indennizzo: per i gioielli il 20% della somma assicurata, per i valori il 10% della somma assicurata con il massimo di 200 euro
B.6 – lettera a)	Atto vandalico del ladro	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 2.000 euro
B.6 – lettera b)	Spese per lesioni personali	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 2.000 euro
B.6 – lettera c)	Furto degli addetti	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 2.000 euro
B.6 – lettera d)	Sostituzione serrature	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 250 euro
B.6 – lettera e)	Duplicazione documenti personali	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 250 euro
B.6 – lettera f)	Spese installazione impianto di allarme	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 20% del danno indennizzabile a termini della presente sezione, con il massimo di 500 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – sezione “Responsabilità civile”

Art. L. 1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo (risarcimento), scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simple di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 15 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 15.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
C.1 – lettera d)	Danni a cose da incendio, esplosione o scoppio	Limite di indennizzo: 20% del massimale assicurato con il massimo di 400.000 euro
C.1 – lettera e)	Danni cagionati a collaboratori non dipendenti	Limite di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 500.000 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco